TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 147-quinquies

Requisiti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilita' stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Versione in vigore dal 12 gennaio 2006, non più in vigore dal 29 aprile 2026 · versione 15

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	IV — Disciplina degli emittenti
Titolo	III — Emittenti
Capo	II — Disciplina delle società con azioni quotate
Sezione	IV-bis — Organi di amministrazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-147-quinquies-requisiti-dei-soggetti-che-svolgono-funzioni-di-amministrazione-e/versione/15

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it